

PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI
SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022:
COSTITUZIONE 2025

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODULO I-II-III-IV
(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)**

Premessa

Con il Provvedimento del Direttore 54/25 del 28/05/2025 "PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE ANNO 2025" è stato quantificato, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2022 comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, il fondo risorse decentrate 2025 in € 2.188.804,04.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 a tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di elevata qualificazione, quantificate nell'importo complessivo di € 353.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 328.750,00, oltre alle risorse destinate in sede di Accordo ripartizione risorse 2023 (sottoscritto a seguito autorizzazione C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 31/23), pari ad € 25.000,00.

In attuazione delle direttive approvate con Deliberazione n. 10/25 del 27/03/2025 "*DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA ANNO 2025 - PERSONALE DEL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"*" è stata condotta la contrattazione decentrata per l'anno 2025.

Dalle risultanze del Bilancio d'esercizio 2024, adottato con deliberazione del CdA n. 15/25 del 28/05/2025, si evidenziano minori spese rispetto agli stanziamenti relativi all'anno 2024 pari a € 129.186,14 derivanti dalla mancata erogazione di risorse a valere sulla parte stabile del fondo per l'anno 2024.

Tali risorse, accertate con provvedimento del Direttore n. 61/25 del 07/07/2025 in sede di costituzione definitiva del fondo 2024, si sommano alle risorse costituite provvisoriamente per l'anno 2025 con il provvedimento sopracitato n. 54/25.

Pertanto le risorse decentrate per l'anno 2025 risultano le seguenti:

- Risorse costituite con provvedimento n. 54/25 pari ad € 2.188.804,04;
- Economie di parte stabile Fondo 2024 pari a € 129.186,14 (provvedimento 61/25).

TOTALI RISORSE € 2.317.990,18

FONDO P.O. € 353.750,00

PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo 2025 ha come riferimenti principali:

- i provvedimenti del Direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive. La Relazione Istruttoria di cui al provvedimento in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.
- il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2018";
- il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020";
- il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2021";
- il provvedimento del Direttore n. 23/22 del 23/06/2022 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2021";
- il provvedimento del Direttore n. 87/23 del 26/06/2023 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2022";
- il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 22/03/2023 "PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2023";
- IPOTESI ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022" PER L'ANNO 2023, sottoscritto in via definitiva a seguito autorizzazione del CdA n. 31/23 del 31/07/2023.
- il provvedimento del Direttore n. 34/24 del 10/04/2024 "PERSONALE DEL

COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2024";

- il provvedimento del Direttore n. 39/24 del 08/05/2024 *"PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: RIDETERMINAZIONE RISORSE STABILI EX ART. 79, COMMA 1 BIS"*;
- il provvedimento del Direttore n. 59/24 del 27/06/2024 *"PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA 2023"*;
- il provvedimento del Direttore del Direttore n. 54/25 del 28/05/2025 *"PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE ANNO 2025"*;
- il provvedimento del Direttore del Direttore n. 61/25 del 07/07/2025 *"PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA 2024"*;
- Ipotesi Accordo di Ripartizione Risorse Fondo ex art. 79 CCNL Funzioni Locali per l'anno 2025 sottoscritto in data 26.08.2025.

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023, e pertanto anche per l'anno 2025, la parte stabile del fondo si compone:

➤ Secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022:

a) Dall'Unico importo consolidato 2017

In fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **l'Unico Importo Consolidato**, ovvero *"a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta*

professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

L'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, **è pari ad € 1.834.494,35** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018. L'unico importo consolidato è inoltre al netto della decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale.

b) Dagli stabili incrementi dell'Unico Importo Consolidato, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **previsti dall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

lett. a) - di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019;

lett. b) - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

lett. c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

lett. g) dall'anno 2021 degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione CdA n. 36/15) è stato ridotto di circa la metà della sua consistenza a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo nell'ultimo quinquennio.

c) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019.

- d) secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, da *"un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5"*.
- e) secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022, da *"un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*.
- f) secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 16.11.2022, da un importo secondo cui *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."*
- g) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2023 per l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato)

➤ Come previsto dall'art. 7, c.1., lett. u del CCNL 16.11.2022 a seguito della contrattazione integrativa decentrata sull'*ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022* per l'anno 2023, sottoscritto in via definitiva a seguito dell'autorizzazione resa da parte del C.d.A. con Deliberazione n. 31/23, è stato incrementato il fondo di retribuzione di posizione e risultato E.Q. per € 25.000,00.

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023, e pertanto anche per l'anno 2025, la parte variabile del fondo si compone:

- a) secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche che saranno inseriti in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo

Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta.

- b)** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.

Nel conto economico previsionale 2025 adottato con deliberazione del CDA n. 1/25 del 19 febbraio 2025 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2025 (B.9 Personale).

LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* – stabiliva *"<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>".*

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1 dispone: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]**".*

Il comma 6 dell'articolo 79 CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 prevede: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 **con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"**.*

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, che prevedono che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive, si ritengo non applicabili.

Nella Relazione al GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA ESERCIZIO 2024 – Volume II, pag. 190, allegata alla Deliberazione 139 del 22 luglio 2025 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la regione Toscana viene riportato che *"...Il sistema assunzionale degli enti dipendenti, pertanto, resta regolato dal criterio del turn over, non risultando applicabile agli stessi la nuova disciplina introdotta, in materia, dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita") e dal d.m. attuativo 3 settembre 2019, valevole per regioni ed enti locali."*

In merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 45 del d.lgs. 36/2023, preme evidenziare che:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che *«gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture»* - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, *«gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017»*);
- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture»*.

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17 € 130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 50/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.**

Nell'allegato A, si riportano le voci di costituzione del fondo 2025 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2017. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2025.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. "A" sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto "*Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999- personale del comparto- assestamento della costituzione per l'anno 2016*" e n. 340/17 del 24/07/2017 "*Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 ccnl 1° aprile - personale del comparto e fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 per l'anno 2016: accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art.15 del ccnl 1.4.1999 (comparto) e art. 26 c.2 del ccnl 23.12.1999 (dirigenza)" anno 2016.*"

La costituzione del fondo 2025 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- dell'aggiornamento a consuntivo delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i e d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016 - 2018) è pari ad € 1.834.494,35.

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria *"accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*.
- **INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**
€ 224.111,00 nel dettaglio:
 - incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per un ammontare pari ad € 109.192,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2006-09 - art. 8 - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria *"Accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*, gli incrementi non contengono le risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**
€ 344.171,35 nel dettaglio:
 - integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008- 09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;
 - incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;
 - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) – pari ad € 161.065,35. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,35 è esattamente corrispondente al valore esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria al *"Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa – criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno 2017"*.

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA'**
€ 19.499,00 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico

consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti riduzioni:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**
€ 46.481,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria *"accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*.
Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.
- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**
€ 328.750,00 pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, come risultante dall'Accordo di ripartizione delle risorse Fondo Salario Accessorio anno 2018 del 3 agosto 2018.

INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018

Risultano pari ad **€ 109.180,75** in incremento per **€ 238,42** rispetto al 2024, e sono determinati dalle seguenti voci:

1. **€ 30.436,78** ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;
2. **€ 17.904,38** ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del

01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;

3. € 20.222,71 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'annualità 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 e anno 2024;

Per l'annualità 2024 le risorse in alimentazione afferiscono a:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA/Assegno a personam
Istruttore	2024	100%	108,42
Funzionario	2024	100%	130,00

4. € 40.616,88 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprarichiamato.

Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione cda n. 36/15) è pari ad € 80.616,88, al netto della riduzione del 3%, riduzione effettuata "tantum" parere Aran RAL_1816_Orientamenti Applicativi.

Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88 a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo di tale istituto nel quinquennio 2016-2020, che si riporta nella tabella seguente:

anno	Utilizzo fondo straordinario
2016	2.389,80
2017	975,99
2018	1.070,31
2019	11.758,87
2020	17,67

5. € 29.490,50 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del

presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. Il calcolo dell'importo, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato tenendo conto del parere ARAN "CFL173 Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time? Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5".

	n. dipendenti comparto	€	totale incremento
tabella t1 conto annuale 2018	349	84,5	29.490,50

6. € 20.073,17 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL174.

UNITA' AL 01/01/2021 (DA TABELLA T1 CONTO ANNUALE 2020)	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO (13 MENSILITA)	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO
D7L F 3	104,28	72,8	31,48	409,24	1.227,72
D7 M 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D7 F 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D6L F 4	97,5	72,8	24,7	321,1	1.284,40
D6 M 1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D6 F 1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D5L F 2	91,2	72,8	18,4	239,2	478,40
D5 M 1	91,2	83,8	7,4	96,2	96,20
D4L M 1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4L F 1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4 F 2	87,3	83,8	3,5	45,5	91,00
D3L M 1	83,8	72,8	11	143	143,00
D3L F 13	83,8	72,8	11	143	1.859,00
D2 M 10	76,4	72,8	3,6	46,8	468,00
D2 F 19	76,4	72,8	3,6	46,8	889,20
D1 F 2	72,8	72,8	0	0	-
C6 M 3	92,65	66,9	25,75	334,75	1.004,25
C6 F 4	92,65	66,9	25,75	334,75	1.339,00
C5 M 4	75,4	66,9	8,5	110,5	442,00
C5 F 2	75,4	66,9	8,5	110,5	221,00
C4 M 5	72,7	66,9	5,8	75,4	377,00
C4 F 1	72,7	66,9	5,8	75,4	75,40
C3 M 4	70,5	66,9	3,6	46,8	187,20
C3 F 1	70,5	66,9	3,6	46,8	46,80
C2 M 24	68,5	66,9	1,6	20,8	499,20

C2	F	25	68,5	66,9	1,6	20,8	520,00
C1	M	2	66,9	66,9	0	0	-
C1	F	3	66,9	66,9	0	0	-
B8	M	5	89,51	62,7	26,81	348,53	1.742,65
B8	F	3	89,51	62,7	26,81	348,53	1.045,59
B7	M	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B7	F	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B6	M	2	65,9	62,7	3,2	41,6	83,20
B6	F	22	65,9	62,7	3,2	41,6	915,20
B5L	F	2	64,7	59,3	5,4	70,2	140,40
B5	M	3	64,7	62,7	2	26	78,00
B5	F	14	64,7	62,7	2	26	364,00
B4L	M	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4L	F	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4	M	24	63,7	62,7	1	13	312,00
B4	F	76	63,7	62,7	1	13	988,00
B3L	F	1	62,7	59,3	3,4	44,2	44,20
B3	M	14	62,7	62,7	0	0	-
B3	F	10	62,7	62,7	0	0	-
B2	F	1	60,3	59,3	1	13	13,00
		338					20.073,17

7. € 205.003,61 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 e relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti al personale inquadrato in B3 e D3 rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, come operato con Provvedimento n. 39/24 del 08 maggio 2024, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL175, *"Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse. Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time".*

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2021 SONO RIDOTTE PER € 98.562,00
A SEGUITO VERIFICA ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01,
PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE

"Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.".

In data 5 agosto 2021 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la relazione del controllo di gestione circa gli esiti della verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01, e con deliberazione n. 59/21 del 30/09/2021 *"DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI"* il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito di *"impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica a riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità"*. La relazione ha preso in considerazione quanto avvenuto nel corso degli anni 2015-2019 in termini di esternalizzazione di parte di funzioni dei Servizi Residenze e Ristorazione in precedenza gestiti con personale proprio, a fronte di ingenti uscite di personale e in presenza di forti limitazioni alle assunzioni. Trattasi in particolare di servizi di portineria, supporto cucina, distribuzione, supporto magazzino (Multi servizi) e cassa. Il 2015 è stato considerato l'anno "zero" in quanto nell'anno 2015 è stata effettuata la ricognizione delle componenti di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Nella relazione istruttoria (deliberazione CDA n. 36/15) non vi è alcun cenno ai livelli di esternalizzazione delle attività e funzioni, benché alcune funzioni e/o supporti alle stesse fossero già improntati con il ricorso dall'esterno. L'anno 2015 risulta il primo fondo costituito dopo l'approvazione degli atti dichiarativi della costituzione dei fondi 1995-2014. L'avvento della pandemia e la conseguente drastica riduzione del numero dei servizi erogati dei servizi ha reso non confrontabile condurre tale analisi anche per l'anno 2020. Come illustrato nella relazione l'incremento delle ore esternalizzate relativo alle funzioni di portineria, "multi servizi" e "cassa" osservato dal 2015 al 2019 è corrispondente a n. 15,32 unità, considerato il monte orario teorico di un dipendente pari a 156 ore al mese per 11 mensilità. L'avvenuta esternalizzazione ha determinato pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del personale del comparto anno 2021. La riduzione del fondo operata è pari al valore medio per dipendente del fondo costituito definitivamente per l'anno 2019 (provvedimento del direttore n. 66/20) calcolato con il metodo della semisomma sul numero dei dipendenti 2019 (01/01/2019-31/12/2019) moltiplicato per n. 15 unità (pari al monte orario esternalizzato).

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2023 SONO RIDOTTE DI € 25.000,00 PER L'INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 6.

IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 2.074.680,38

Sezione II - Risorse variabili

- **€ 34.123,66** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2024 risultano essere le seguenti:

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2024	
Retribuzione Straordinari di Ruolo	5.876,34
Retribuzione straordinari T.D.	
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2024	5.876,34
TOTALE RISPARMIO	34.123,66

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche pari a:
- € 80.000,00 relativamente alla previsione di competenza 2025 per servizi e forniture come risultante dal conto economico previsionale 2025-2027 annualità 2025, adottato con deliberazione n. 1/25;

Tali somme saranno soggette ad aggiornamento in sede di costituzione definitiva, anche a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2025 in conseguenza di quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta.

- secondo le disposizioni dell'art. 80 comma 1 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 *"Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"* (come da orientamento ARAN ID 35083). Dalle risultante del bilancio d'esercizio 2024, adottato con Deliberazione n. 15/25 del 28 maggio 2025, si evidenziano minori spese rispetto agli stanziamenti relativi all'anno 2024 pari ad € 129.186,14 derivanti dalla mancata erogazione di risorse a valere sulla parte stabile del fondo anno 2024. Tali risorse, accertate con provvedimento del Direttore n. 61/25 del 07/07/2025 in sede di costituzione definitiva del fondo 2024, si sommano alle risorse costituite provvisoriamente per l'anno 2025 con il provvedimento sopracitato n. 54/25.

IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 243.309,80

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 per l'anno 2025 risulta come segue:

- Risorse costituite con provvedimento n. 54/25 pari ad € 2.188.804,04;
- Economie di parte stabile Fondo 2024 pari a € 129.186,14 (provvedimento n. 61/25) da inserire in alimentazione delle risorse variabili in sede di costituzione definitiva del fondo 2025.

TOTALI RISORSE: € 2.317.990,18

FONDO P.O.: € 353.750,00

TOTALE FONDO CON P.O.: € 2.671.740,18

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018: *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017"*.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2025 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (E.Q.).

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 300/17 e 340/17.

Non risultano sottoposti ai vincoli dell'art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017:

- gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 (pari a € 48.341,16);
- gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b) lett. d), e comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (pari a € 254.567,28);
- le risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) - incentivi tecnici d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023 (pari a € 80.000,00);
- le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente (residui di parte stabile) come evidenziato dalla RGS con nota prot. 257831 del 18/12/2018 (pari a € 129.186,14).

Il fondo 2025, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo, risulta pari ad **€ 2.159.645,60**

Tale valore scaturisce dalla somma algebrica delle seguenti somme:

2.159.645,60 = € 2.317.990,18 - 30.436,78 - 17.904,38 - 29.490,50 - 20.073,17 - 205.003,61 - 80.000,00 - 129.186,14 + 353.750,00

Il fondo 2025 non deve essere decurtato in quanto viene rispettato il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 2.074.680,38
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 243.309,80
- c) Totale riduzione ex legge: € 0,00
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 2.317.990,18

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017, è stato determinato in **€ 130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti – sez. Controllo Lombardia – deliberazione 185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabilisce testualmente: *“In quella pronuncia, sulla base della struttura dell’enunciato normativo, s’è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, secondo comma, del predetto decreto.”*)

Per l'anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € 73.170,88 ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € **57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l'anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **16.566,72** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **151.002,69** ad incentivazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare l'iscrizione alle *Immobilizzazioni in corso* per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a € 33.657,38 di cui € 6.731,48 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 26.925,90** ad incentivazione del personale.

Per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 306.500,78 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 61.300,16 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 245.200,62** ad incentivazione del personale.

Con Provvedimento n. 54/25 del 28/05/2025 sono state inserite risorse destinate ad incentivi tecnici pari € 80.000,00 relativamente alla previsione di competenza 2025 per servizi e forniture come risultante dal conto economico previsionale 2025-2027, adottato con deliberazione n. 1/25. Tali somme saranno soggette ad aggiornamento in sede di costituzione definitiva, anche a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2025 in conseguenza di quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non sono disponibili alla contrattazione le destinazioni delle seguenti risorse, in effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse.

DESCRIZIONE	IMPORTO
INDENNITÀ DI COMPARTO	155.000,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE	462.750,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI B3-B1 E D3-D1	205.003,61
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775,00
INDENNITA' DI TURNO	160.000,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO	115.000,00
INDENNITA' PER PARTICOLARE RESPONSABILITA'	75.000,00
TOTALI DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	1.173.528,61

L'importo relativo all'"Indennità condizioni di lavoro" tiene conto della nuova valorizzazione del CCI 2023-2025 (art. 17) sottoscritto in data 02.09.2024.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	DESTINAZIONE 2025
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2025	83.700,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	980.761,57
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (da validare in sede di costituzione definitiva)	80.000,00
TOTALE	1.144.461,57
TOTALE RISORSE DESTINATE (SEZ . I E II)	2.317.990,18
TOTALE FONDO E.Q.	353.750,00

L'importo stanziato per il pagamento di premi correlati alla performance deriva per differenza tra il totale delle risorse disponibili e le risorse destinate.

Il Fondo Posizioni Organizzative dall'anno 2025 risulta pari ad 353.750,00.

Le risorse di competenza 2025 eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e art. 35/2023 e ss.mm.ii. saranno validate in fase di costituzione definitiva a seguito delle disposizioni dei Dirigenti delle Aree.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo Integrativo: **€ 1.173.528,61**
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: **€ 1.144.461,57**

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione € 2.317.990,18.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sussiste fattispecie

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 1.173.528,61 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 2.074.680,38.

- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla performance organizzativa ed individuale verranno erogati in base al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con provvedimento n. 178/20 del 31/12/20 definito sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto collettivo integrativo.

- c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Per l'anno 2025 sono state previste risorse per un importo pari ad € 83.700,00 per nuove progressioni economiche orizzontali, permettendo a una quota limitata di dipendenti il beneficio economico in quanto il numero dei differenziali attribuibili nell'anno 2025 per ogni area professionale, come da ipotesi di accordo di ripartizione risorse 2025 sottoscritto in data 26.08.2025, è inferiore al 50% degli aventi diritto come evincibile dalle informazioni sotto riportate:

- "Funzionari" aventi diritto: 41 - N. differenziali attribuibili: 20 - Percentuale (48,78%)
- "Istruttori" aventi diritto: 47 - N. differenziali attribuibili: 23 - Percentuale (48,94%)
- "Operatori Esperti" aventi diritto: 108 - N. differenziali attribuibili: 53 - Percentuale (49,07%)

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si veda allegato lett. A

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'Azienda adotta quale unico sistema contabile la contabilità economico-patrimoniale. Per la programmazione della gestione l'Azienda adotta annualmente, sulla base delle linee programmatiche e degli obiettivi definiti, il conto economico previsionale corredato da un budget economico per raggruppamenti di centri di costo.

Le risorse relative alle poste di destinazione del fondo sono rappresentate dalle voci di costo esposte nel conto economico previsionale. Sono inserite secondo il principio di competenza economica.

Viene effettuato periodicamente il monitoraggio dell'andamento dei costi. I monitoraggi periodici sono corredati, di norma, dai *forecast* ovvero da previsioni che considerano i dati consuntivati alla data di rilevazione.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Riferimenti :

Provvedimento del Direttore n. 34/24 del 10/04/2024 costituzione provvisoria del fondo anno 2024 in € 2.099.901,96.

Provvedimento del Direttore n. 39/24 del 08/05/2024 rideterminazione costituzione provvisoria del fondo in € 2.287.282,20 (a seguito rideterminazione risorse stabili ex art. 79, comma 1 bis).

Con Provvedimento del Direttore n. 61/25 del 07/07/2025 è stata disposta la costituzione definitiva del fondo per l'anno 2024 in € 2.370.107,56.

Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 certificato per l'anno 2016 è pari a € 2.262.615.

Limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 € 2.262.615

Fondo Elevate Qualificazioni anno 2024 **€ 353.750,00**

Importo Unico Consolidato IUC + incrementi stabili 2024 – decurtazioni stabili **€ 2.074.441,96**

Di cui incrementi contrattuali NON soggetti ai limiti € 48.341,16 + 254.567,28

Risorse variabili **€ 295.665,60**

Di cui risorse variabili NON soggette ai limiti pari a € 169.644,16 derivanti da:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente (residui di parte stabile) che vanno ad incrementare la componente variabile del fondo risorse decentrate dell'anno successivo pari a € 134.260,90;
- le economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente, che vanno ad incrementare la componente variabile del fondo risorse decentrate dell'anno successivo pari a € 35.383,26.

Di cui risorse variabili NON soggette ai limiti - L. n. 205/2017 incentivi tecnici pari a € 126.021,44

Totale Fondo 2024 + Fondo EQ = 2.723.857,56 di cui soggetto a limite € 2.125.283,52

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	HP. DESTINAZIONE 2024	CONSUNTIVATO BILANCIO D'ESERCIZIO 2024	ECONOMIE 2024
Differenziali stipendiali anni precedenti (PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE)	380.000,00	347.172,40	-32.827,60

Differenziali stipendiali personale uscito in mobilità (PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA')			
Differenziali stipendiali NELL'ANNO DI CONTRATTAZIONE	82.750,00	80.275,53	-2.474,47
DIFFERENZA B3 B1 E D3 D1 - DIFFERENZIALE INCREMENTO RETRIBUZIONE (VOCI 197 E 198) - in Bilancio costo registrato nella voce "retribuzioni di ruolo", il valore è corrispondente alle voci 197 e 198 liquidate (rateo tredicesima limitatamente a 9/12)	205.003,61	196.710,85	-8.292,76
INDENNITA' DI COMPARTO (RUOLO E T.D.)	155.000,00	140.215,48	-14.784,52
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775	774,72	-0,28
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	115.000,00	72.188,48	-42.811,52
INDENNITÀ DI TURNO	160.000,00	159.210,44	-789,56
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	75.000,00	47.794,57	-27.205,43
TOTALE UTILIZZO	1.173.528,61	1.044.342,47	-129.186,14
RISORSE STABILI (TOTALE COSTITUZIONE)	2.074.441,96	2.074.441,96	
RISORSE VARIABILI (TOTALE COSTITUZIONE PROVVISORIA)	35.383,26	35.383,26	
RISORSE VARIABILI - ECONOMIE DA INSERIRE IN FASE COSTITUZIONE DEFINITIVA	134.260,90	134.260,90	
RISORSE VARIABILI DESTINATE A INCENTIVI TECNICI)	177.456,98	126.021,44	
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	353.750,00	353.750,00	
DESTINAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.000,00	5.000,00	
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.065.557,51	1.065.557,51	

E.Q. 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 12 MESI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ANNUALE)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPETENZA 2024	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPETENZA 2024
PROVV. N. 90/23 DEL 30 GIUGNO 2023	282.900	75.850	33.870,49	8.361,12
PROVV. N. 6/24 DEL 09 FEBBRAIO 2024	290.500	68.250	253.853,28	62.665,11
PROVV. N. 14/24 del 23 FEBBRAIO 2024				
TOTALE ANNO 2024			287.723,77	71.026,23

ANNO 2024	
IMPORTO FONDO ELEVATA QUALIFICAZIONE A CARICO DEL BILANCIO (compreso € 5.000 aggiuntive come da destinazione risorse 2024)	358.750,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EROGATA	282.268,79
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	71.026,23
risparmio del risultato EQ INTERIM	1.517,76
RETRIBUZIONI ad INTERIM EQ	1.059,71
TOTALE UTILIZZO (al lordo eventuali economie derivanti dal processo di valutazione individuale)	352.836,97

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il valore del fondo trova capienza negli importi del gruppo B.9 "Costo del Personale" ed "ex voce Gruppo 13 - Altri accantonamenti" inseriti nel conto economico previsionale 2025 adottato con deliberazione CdA n. 1/25 del 19/02/2025.

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo 2024

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2025	Fondo 2024	var. 2025-2024
sezione _I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
risorse storiche			
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022: UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 ART. 67 Comma 1 CCNL 2016-2018	1.834.494	1.834.494	-
corrispondenti alle seguenti risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art. 32 cc. 1-2 ccnl 02-05)	1.621.944	1.621.944,00	0,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl			
INCREMENTI CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7	109.192	109.192	-
INCREMENTI CCNL 2004-05, art. 4 cc. 1, 4, 5	53.622	53.622	-
INCREMENTI CCNL 2006-09 - ART. 8. CC. 2,5,6,7	61.297	61.297	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
ART. 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001 ria e assegni ad personam ingodimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 01 gennaio 2004	161.065	161.065	-
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 DEL CCNL 22/01/2004 E N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 integrazione per aumenti contrattuale personale beneficiario di progressione orizzontale dal 01/02/2014	63.906	63.906	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONE CON AUMENTO DOTAZION EORGANICA (art.15, c.5, CCNL 1998-2001	119.200	119.200	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA	19.499	19.499	-
ART. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022	29.491	29.491	-
ART. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022	20.073	20.073	-
ART. 79 c. 1-bis del CCNL 2022	205.004	205.004	- 0
Decurtazioni di parte stabile			
art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147	- 46.481	-46.481	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	- 328.750	-328.750	-
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022- INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	109.180	108.942	238
ART. 67 comma 2 lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	30.437	30.437	-

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo 2024

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
ART. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	17.904	17.904	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017.	5.154	5.154	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018.	3.502	3.502	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019.	1.796	1.796	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020	3.427	3.427	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021	3.257	3.257	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022	2.731	2.731	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2023	118	118	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2024	238	0	238
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	40.617	40.617	-
RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019	- 98.562	- 98.562	-
Incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 CCNL 2022 ACCORDO RIPARTIZIONE 2023 (deliberazione CDA 31/23)	- 25.000	- 25.000	-
Totali risorse stabili	2.074.680	2.074.442	238
Sezione II Risorse variabili			
INTEGRAZIONE 1,2% ex art. 15, C.2, CCNL 1998			

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo 2024

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
ART. 79 COMMA 2 LETT. D - CCNL 16.11.2022 Art. 15 comma 1 lettera k) ccnl 2004 (ART. 67, comma 3 lett. e) , CCNL 2018)	34.123,66	35.383	-1.260
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ART. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	80.000	177.457	-97.457
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C. 5 CCNL 1998- 2001)	129.186		129.186
art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022			0
ART. 79 COMMA 5 CCNL 16.11.2022			0
Totale risorse variabili	243.310	212.840	30.470
Totale risorse fondo	2.317.990	2.287.283	30.708
Sezione III Decurtazioni del Fondo			
DECURTAZIONE EX ART. 1, comma 236, L. 28 dicembre 2015			
DECURTAZIONE EX ART. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75			
DECURTAZIONE EX ART. 33 D.L. 34/19			
Totale decurtazioni del fondo			
Sezione IV Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.074.680	2.074.442	238
Risorse variabili	243.310	212.840	30.470
Decurtazioni			
Risorse destinate ad alta professionalità (non attivate)			
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	2.317.990	2.287.283	30.708
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			

**ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO	Fondo 2025	Fondo 2024	var 2025-2024
Sezione I Destinazioni non regolate ispecificamente dall' Accordo Integrativo sottoposto a certificazione			
INDENNITA' DI COMPARTO	155.000,00	155.000,00	-
DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE	462.750,00	380.000,00	82.750,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI B3-B1 D3-D1	205.003,61	205.003,61	0,00
INDENNITA' DI TURNO	160.000,00	160.000,00	-
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO art.70-bis del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018	115.000,00	115.000,00	-
INDENNITA' EX QUALIFICA OTTOVA NO POSIZIONI ORGANIZZATIVA	775	775	-
INDENNITA' PER PARTICOLARE RESPONSABILITA'	75.000	75.000	-
Totale destinazioni non regolate specificamente dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	1.173.528,61	1.090.778,61	82.750,00
Sezione II Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione			
Progressioni economiche orizzontali da attivare nel corso dell'anno	83.700,00	82.750,00	950
Risorse destinabili ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	980.761,57	931.296,61	49.465
RISORSE DA DESTINARE A FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	-	5.000,00	- 5.000
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	80.000,00	177.456,98	- 97.457
Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	1.144.461,57	1.196.503,59	- 52.042,02
Sezioni III (eventuali) Destinazioni da regolare			
Risorse ancora da contrattare			
Totale (eventuali) destinazioni ancora da regolare			
Sezione IV Destinazioni Fondo sottoposte a certificazione			
Destinazioni non regolate ispecificamente dall' Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	1.173.528,61	1.090.778,61	82.750
Destinazioni regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione	1.144.461,57	1.196.503,59	- 52.042
(eventuali) destinazioni ancora da regolare			
TOTALE DESTINAZIONI	2.317.990	2.287.282	30.708
Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			

FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022				
RISORSE STABILI				
CCNL 16/11/22	CCNL 21/05/2018	2025	2024	2016
ART.79 COMMA 1 LETT. A	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ART. 67, comma 1 CCNL 21 maggio 2018 1. di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	1.834.494,35	1.834.494,35	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	1.621.944,00	1.621.944,00	1.621.944
ART.79 COMMA 1 LETT. A	DI CUI ARTICOLO 14, COMMA 4 CCNL 99 A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale	2.798,00	2.798,00	2.798
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A CCNL 99 a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	1.309.134,00	1.309.134,00	1.309.134
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G CCNL 99, l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;	70.152,00	70.152,00	70.152
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H CCNL 99 dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	21.691,00	21.691,00	21.691
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA I CCNL 99 un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo	43.034,00	43.034,00	43.034
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 4, comma 2, CCNL 05/10/2001 le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (al 31/12/2003)	61.044,00	61.044,00	61.044
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 4, comma 1, CCNL 05/10/2001 gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	92.172,00	92.172,00	92.172
ART.79 COMMA 1 LETT. A	Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004 N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (FINO AL 31/12/2003)	21.919,00	21.919,00	21.919
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1) l'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001(commma 1)	60.446,00	60.446,00	60.446
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2002-05 ARTICOLO 32, comma 6 CCNL 2004 L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% su base annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa".	48.746,00	48.746,00	48.746
	INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC.,7) ALTE PROFESSIONALITA' - NON UTILIZZATE NELL'ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018)	-	-	19.499
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 con un importo massimo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.	53.622,00	53.622,00	53.622
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, fino ad un massimo dello 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa."	61.297,00	61.297,00	61.297
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) DAL 2004 Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	63.906,00	63.906,00	63.906
	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	
	INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-	-	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	119.200,00	119.200,00	119.200
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2004	161.065,35	161.065,35	156.285
	RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-	-	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)	- 46.481,00	- 46.481,00	- 46.481
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	- 328.750,00	- 328.750,00	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	19.499,00	19.499,00	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	109.180,75	108.942,33	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	30.436,78	30.436,78	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	17.904,38	17.904,38	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2018 -CESSATI ANNO 2017 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	5.154,11	5.154,11	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2018 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 3.501,68	€ 3.501,68	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2019 dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 1.796,21	€ 1.796,21	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2020	€ 3.426,84	€ 3.426,84	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2021	€ 3.256,63	€ 3.256,63	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2022	2.730,52	2.730,52	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2023	118,30	118,30	
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ART. 67 COMMA 2 LETTERA c) ANNO 2019-CESSATI ANNO 2024	238,42		
	ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;			
	ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di Trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;			
	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;			
ART.79 COMMA 1 LETT. A	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati;	40.616,88	40.616,88	
	ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A h) delle risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;			
ART.79 COMMA 1 LETT. A	RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019	- 98.562,00	- 98.562,00	
ART.79 COMMA 1 LETT. B	ART.79 COMMA 1 LETT. B CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio).	29.490,50	29.490,50	
ART.79 COMMA 1 LETT. D	Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022.	20.073,17	20.073,17	
ART.79 COMMA 1 BIS	Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3.	205.003,61	205.003,61	
ART. 7, C.1., LETT. u	Incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 CCNL 2022 ACCORDO RIPARTIZIONE 2023 (deliberazione CDA 31/23)	-25.000,00	- 25.000,00	
TOTALE RISORSE STABILI		2.074.680,38	2.074.441,96	2.158.464

FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI 16 NOVEMBRE 2022				
RISORSE STABILI				
CCNL 16/11/22	CCNL 21/05/2018	2025	2024	2016
RISORSE VARIABILI				
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA			
ART. 79 COMMA 2 LETT. A	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016; INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023	80.000,00	177.456,98	
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;			
ART. 79 COMMA 2 LETT. D	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	34.123,66	35.383,26	76.639
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;			
art.79, COMMA 2 LETT. B)	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA h e COMMA 4 h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.			99.310
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA i e COMMA 5 LETTERA b i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA j e COMMI 8 e 9 j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;			
	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies			
art. 80 COMMA 1	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68, comma 1)	129.186,14		
	RISPARMIO BUONI PASTO comma 870 L. 30/12/2020 n. 178 prevede che "in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo			
art. 79 COMMA 3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio , le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. (una tantum)			
ART. 79 COMMA 5	Art. 79 c. 5 CCNL 2022 Quote relativi agli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. B) di competenza anni 2021 e 2022 (una tantum)			
TOTALE RISORSE VARIABILI		243.309,80	212.840,24	175.949
	TOTALE	2.317.990,18	2.287.282,20	2.334.412,89
	POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISCRITTE IN BILANCIO E SOGGETTE AL VINCOLO	353.750,00	353.750,00	
	TOTALE FONDO CON PO	2.671.740,18	2.641.032,20	-
	ART. 67 COMMA 2 LETTERA b) NON SOGGETTA A VINCOLO (DELIBERAZIONE N. 19/SEAUT/2018/QMIG-ART. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)	48.341,16	48.341,16	
	comma 870 Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178 NON SOGGETTA A VINCOLO			
	L. n. 205/2017-Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018 (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016; INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 36/2023) NON SOGGETTI A VINCOLO	80.000,00	177.456,98	
	incrementi ccnl 16/11/2022 art. 79 comma 1 (NON SOGGETTI A VINCOLO)	254.567,28	254.567,28	
	risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente (residui di parte stabile) come da nota RGS prot. n. 257831 del 18/12/2018	129.186,14		
	risorse ex art. 79 comma 3			
	TOTALE FONDO SOGGETTO A VINCOLO	2.159.645,60	2.160.666,78	
	TOTALE RIDUZIONI PREVISTE PER EFFETTO RIDUZIONE DI PERSONALE			- 71.798
	LIMITE FONDO COMPARTO	2.262.615,03	2.262.615	2.262.615
	TOTALE RIDUZIONE art. 23 del d.lgs. 75/2017	0	0	
	TOTALE FONDO AL NETTO RIDUZIONI	2.317.990,18	2.287.282,20	